



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI FUNZIONALI  
ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE  
E SVILUPPO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI  
DI DERIVAZIONE UNIVERSITARIA  
MEDIANTE RICORSO AD ACCORDO QUADRO  
(D. LGS. 36/2023 – ART 59, co. 3)**

**Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Carmelo Pappalardo**

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### Art. 1 – PREMESSA

Il presente documento definisce le condizioni, le modalità e i termini di esecuzione per l'affidamento di servizi integrati funzionali allo svolgimento delle attività dell'Università di Catania a sostegno della diffusione dell'imprenditorialità innovativa e della creazione d'impresa mediante Accordo Quadro, disciplinato ai sensi D. Lgs. 36/2023, art. 59.

Importo complessivo presunto dell'accordo quadro: € 136.220,00 (centotrentaseimila-  
duecentoventi/00), oltre iva - CUI: .....; CPV: .....; CIG:  
.....

### Art. 2 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato, s'intende per:

- "Stazione appaltante", "UniCT", "Committente", "Amministrazione", "Ente": l'Università degli Studi di Catania che indice la presente procedura per l'individuazione di un operatore economico al quale affidare i servizi descritti;
- "RUP" o "Responsabile Unico del Progetto": si intende il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento previsti dall'art.15, D. Lgs. 36/2023 e, in particolare, vigila sul corretto svolgimento dei servizi e sull'osservanza contrattuale, adottando le necessarie misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione di penali;
- "DEC" o "Direttore dell'Esecuzione del Contratto": si intende il soggetto che, coordinandosi con il RUP, accerta le prestazioni e la conformità alle prescrizioni previste nei contratti applicativi attraverso valutazioni sia quantitative che qualitative. A tal fine redige i verbali di accertamento dei fatti relativi alle varie attività di avvio, sospensione e ripresa dell'esecuzione dei contratti nonché comunica al RUP l'avvenuta ultimazione delle prestazioni richieste;
- "Contraente", "Affidatario", "Impresa" "Appaltatore", "Esecutore": operatore economico al quale affidare i servizi di cui al presente Accordo Quadro;
- "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico, economico, che l'Operatore economico ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dall'Università degli Studi di Catania.

### Art. 3 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La procedura è finalizzata all'acquisizione di servizi, da espletarsi mediante l'implementazione di tutte le attività professionali necessarie, per favorire la divulgazione della cultura imprenditoriale presso la comunità accademica e studentesca e sostenere la nascita e la crescita di spin-off e start-up universitarie, caratterizzate dall'alto potenziale di innovazione e dalla connessione diretta con le attività di studio e ricerca condotte in ambito universitario.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché in considerazione della tipologia del servizio oggetto di affidamento e del mercato di riferimento, si ritiene opportuno affidare la gestione unitaria del servizio integrato di cui trattasi così come previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 36/2023.

La procedura, in particolare, ha lo scopo di individuare un singolo operatore economico che risulti idoneo a svolgere il servizio in oggetto e con il quale verrà sottoscritto un Accordo Quadro, da cui discenderanno, di volta in volta, contratti applicativi, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione. L'affidamento potrà riguardare varie tipologie di servizi eseguiti in maniera cumulativa ovvero singolarmente, come dettagliato nell'allegato A che è parte integrante del CSA del servizio.

La tempistica di esecuzione dei servizi, di cui al suddetto allegato A, potrà variare in relazione alle necessità della Stazione Appaltante e sarà specificata nei contratti applicativi in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.

L'affidatario è obbligato a prestare e mantenere i servizi richiesti nella tempistica specificata.

Per quanto non espressamente indicato, qualora per la buona riuscita di una attività si rendesse necessario acquisire particolari servizi non espressamente indicati nel presente CSA e fermo restando l'impossibilità dell'affidatario di poter soddisfare tali richieste, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Resta inteso che i corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

Le sedi di espletamento dei servizi in argomento saranno individuate di volta in volta nell'ambito dei singoli contratti applicativi. Le attività di cui trattasi potranno, dunque, svolgersi su tutto il territorio regionale, presso strutture dell'Ateneo, ovvero, quelle a cui afferiscono le Aree dell'Amministrazione centrale e tutte le strutture dipartimentali, ma anche presso strutture ulteriori, non appartenenti all'Università di Catania, che meglio si prestano alla specifica finalità richiesta.

#### **Art. 4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE**

La Stazione appaltante provvederà ad inviare al fornitore, i contratti applicativi richiesti sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.

I contratti applicativi dovranno indicare i servizi richiesti precisando il relativo corrispettivo, il tempo entro cui effettuare la prestazione e il luogo di svolgimento, così come previsti dal precedente art. 3. L'importo di ogni contratto applicativo sarà determinato dalla somma dei prezzi dei singoli servizi richiesti applicando il ribasso offerto su ogni singola voce.

#### **Art. 5 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

Nell'ambito dei contratti applicativi, le istruzioni e le autorizzazioni rispetto all'esecuzione dei servizi erogati dovranno sempre provenire dalla Stazione appaltante.

Il Contraente dovrà sempre rispettare i termini di consegna di cui al successivo art.11.

#### **Art. 6 IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'ammontare dell'Accordo Quadro, a base d'asta, presunto e non garantito, è fissato in complessivi € 136.220,00 (centotrentaseimiladuecentoventi/00), escluso IVA.

Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito, pertanto, qualora alla scadenza del termine contrattuale di cui al successivo art.7 non sia stato consumato l'intero importo di contratto, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi pagati allo stesso si intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la manodopera occorrente, le imposte e tasse di ogni genere, nessuna esclusa, le spese generali e tutta quanto possa essere necessario ad eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a regola d'arte.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL del Settore Terziario, Commercio e Servizi, ivi allegato. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per i servizi che non rientrano nella categoria delle prestazioni di natura esclusivamente intellettuale. Per tali servizi, di cui ai punti 4.a, 4.b, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i, 4.j, 4.k e 4.l dell'Allegato A, l'incidenza della manodopera stimata globalmente pari all'8% è stata calcolata, in riferimento al suddetto CCNL, considerando che le singole attività previste nell'ambito di ciascun servizio siano svolte da personale inquadrato nelle categorie contrattuali corrispondenti alle specifiche qualificazioni richieste.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Gli oneri dei piani di sicurezza e di coordinamento gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento (art. 41, comma 10). L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non ci sono rischi interferenziali.

L'appalto verrà aggiudicato ai sensi della procedura prevista dall'art. 50 lett. B del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 7 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'accordo quadro ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. È facoltà della Stazione Appaltante disporre il rinnovo, agli stessi prezzi, patti e condizioni per un ulteriore periodo di massimo 24 (ventiquattro) mesi e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo stesso.

2. Qualora richiesto dall'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga a dare avvio anche anticipatamente al servizio, nelle more della stipula dell'Accordo Quadro, nel rispetto, di quanto previsto l'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

3. La durata di ogni contratto applicativo stipulato in forza del presente Accordo Quadro sarà precisata nell'ambito dello stesso contratto.

4. Alla scadenza del termine dei 24 mesi dalla sottoscrizione, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta. Resta inteso che la suddetta durata di 24 mesi è riferita all'Accordo Quadro, nell'ambito del quale potranno essere affidati contratti applicativi a loro volta di durata massima di 12 mesi, la cui validità potrà, quindi, eccedere la durata dell'Accordo Quadro.

5. L'affidatario dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell'Accordo Quadro, fornendo e completando il servizio ordinato, purché il contratto applicativo sia stato sottoscritto entro la vigenza dell'Accordo Quadro. Data la particolare natura del servizio, la scadenza del contratto applicativo dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'affidatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

6. Alla scadenza di cui al precedente punto 4, qualora l'importo dell'Accordo Quadro non sia ancora esaurito, è facoltà della Stazione Appaltante disporre il rinnovo dell'Accordo Quadro, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore periodo di massimo 24 (ventiquattro) mesi e comunque fino alla concorrenza dell'importo stesso. In tal caso, l'appaltatore non potrà vantare pretese o compensi aggiuntivi e sarà tenuto ad eseguire le prestazioni ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui all'originario affidamento.

7. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'appaltatore dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali, non sia stato consumato l'intero importo di contratto ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di non esercitare la facoltà di rinnovo di cui ai precedenti punti 1 e 6 del presente articolo.

#### **Art. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti e di seguito riportati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova sul possesso dei requisiti di partecipazione devono essere acquisibili attraverso il sistema FVOE nell'ambito della piattaforma ANAC. Per i requisiti non acquisibili mediante la suddetta piattaforma l'Operatore Economico si impegna a fornire idonea documentazione in sede di offerta.

##### Requisiti di ordine generale

Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso del requisito di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 99 e 100 del D.lgs. n. 36/2023.

##### Requisiti di idoneità professionale

L'impresa partecipante deve essere iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per il territorio in cui l'impresa ha sede con espressa indicazione

della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritta, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritta, che deve essere coerente all'attività oggetto della presente procedura.

Gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le modalità di cui all'art.100, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

#### Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria da comprovarsi mediante la presentazione di due idonee dichiarazioni, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 che attestino che "l'offerente ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l'istituto o intermediario con regolarità, correttezza e puntualità".

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

#### Requisiti di capacità tecniche e professionali

Possono partecipare le imprese che hanno eseguito con buon esito, nell'ultimo triennio, servizi di tipologia analoga a quella oggetto della presente procedura a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore al 50% dell'importo complessivo a base d'asta dell'Accordo Quadro. L'Operatore economico dovrà specificare, per ogni tipologia di servizio svolto, l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti.

I servizi analoghi di cui al periodo precedente, fermo restando l'importo nello stesso indicato, svolti nell'ultimo triennio, dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Organizzazione/realizzazione di percorsi formativi sul tema dell'autoimprenditoria in almeno 10 atenei italiani;
- Servizi di matching tecnologico per un minimo di 10 uffici di trasferimento tecnologico universitari italiani;
- Servizi di matching tecnologico per un minimo di 20 spin-off accademici.

### **Art. 9 GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

Il fornitore, in vista della sottoscrizione dell'Accordo quadro, dovrà costituire una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 36/2023; a seguito dell'affidamento e, comunque, entro il termine indicato dalla Stazione appaltante, dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art 117 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia fidejussoria dovrà essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, per l'intera durata del contratto; essa dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'eventuale incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltante di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, fosse stata incamerata, parzialmente o totalmente dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima potrà essere ridotta in caso di riduzione di importi contrattuali, mentre sarà integrata in caso di aumento degli stessi importi.

La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto e dopo che, adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni.

#### **Art. 10 PAGAMENTI**

I pagamenti previsti dai contratti applicativi per i diversi servizi richiesti saranno effettuati, previa attestazione di regolare esecuzione del RUP, con le seguenti modalità:

- a conclusione di ciascun contratto applicativo a prescindere dalla quantità dei servizi richiesti e dalla loro durata; l'importo dello stesso sarà determinato dalla somma dei prezzi dei singoli servizi richiesti, di cui all'art. 3, ed effettuati applicando il ribasso offerto su ogni singola voce.

L'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica con riferimento al singolo contratto applicativo.

Le fatture, obbligatoriamente redatte in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto Ministeriale 03.04.2013 n.55), dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovranno riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal Sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici.

- Intestazione: Università degli Studi di Catania – Piazza Università n. 2 – codice fiscale: 02772010878, 95131 Catania, email: [protocollo@unict.it](mailto:protocollo@unict.it) – PEC: [protocollo@pec.unict.it](mailto:protocollo@pec.unict.it) “Codice Univoco Ufficio”: UFYX1G (da inserire nell'elemento codice destinatario) – Riferimento Amministrazione: Area della Centrale Unica di Committenza.

- CIG.

- CUP (se richiesto).

Oltre all'intestazione ed ai predetti codici, dovranno essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il presente contratto nonché accelerare le operazioni di pagamento. A tal fine, dati del contratto da inserire necessariamente in fattura sono: oggetto, numero di repertorio e data del contratto, atto di approvazione della spesa, numero di intervento. Il fornitore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. M. 23 gennaio 2015”.

I pagamenti saranno subordinati all'esito positivo del procedimento di verifica e controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni, dei tempi e dei costi rispetto a quanto indicato nel presente CSA, a seguito di esplicita comunicazione del DEC al RUP, e alla regolarità contributiva verificata tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e degli accertamenti Equitalia ai sensi di legge.

L'impresa affidataria, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche su cui effettuare il pagamento (codice IBAN, intestato a....., presso.....) nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante che non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

#### **Art. 11 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI**

Il tempo di esecuzione di ciascuna delle prestazioni previste dal presente Accordo Quadro sarà specificato nel relativo contratto applicativo, nel rispetto di quanto indicato nell'allegato A.

Tempistiche più lunghe potranno eventualmente essere accordate, in corso di esecuzione e a insindacabile giudizio dall'Ente, se richieste per iscritto dall'Affidatario e adeguatamente motivate.

Qualora l'Affidatario non rispetti i tempi di esecuzione della singola prestazione richiesta nel contratto applicativo, superando i margini previsti per ogni singolo servizio nell'ambito dell'allegato A, sarà applicata una penale giornaliera per ritardata ultimazione pari all'1 per mille dell'importo

della medesima prestazione calcolato al netto del ribasso d'asta. L'importo dell'eventuale penale sarà trattenuto dall'Amministrazione in sede di pagamento delle fatture emesse in relazione ai contratti applicativi.

#### **Art. 12 SUBAPPALTO**

Per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, l'Affidatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi stabiliti, previa autorizzazione della Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto delle attività che rientrano nel servizio in oggetto non inficia la capacità dell'Impresa affidataria di garantire il corretto e coordinato adempimento unitario del servizio oggetto dell'appalto. Si rappresenta, altresì, che tutte le prestazioni facenti parte del servizio di cui trattasi sono subappaltabili. Tuttavia, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti e/o le attività che intende subappaltare, in conformità all'art.119 del Codice degli Appalti; in mancanza di tali specifiche indicazioni il subappalto è vietato.

Resta inteso che l'Affidatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di subappalto il pagamento è corrisposto direttamente all'impresa subappaltatrice nei casi previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. In tutti gli altri casi il pagamento verrà effettuato direttamente all'appaltatore che dovrà produrre entro venti giorni dallo stesso, copia delle fatture emesse dal subappaltatore e quietanzate dallo stesso ovvero apposita quietanza liberatoria. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

#### **Art. 13 VERIFICHE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Durante l'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla efficacia degli adempimenti in termini di qualità e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena corretta esecuzione del contratto. L'affidatario, a tal fine, dovrà prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'esito positivo dei controlli non esonererà l'affidatario da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o non emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Il RUP, di concerto con il DEC, dispone l'avvio dell'esecuzione del contratto svolgendo un'attività di controllo sulla regolare esecuzione dei servizi nel rispetto dei tempi e dei costi secondo le prescrizioni contrattuali ed emette, in caso di esito positivo, il visto di regolare esecuzione a conclusione delle attività previste dal contratto.

#### **Art. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute ovvero in caso di omissione e/o di sospensione anche parziale da parte dell'esecutrice delle prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art 1456 cc., mediante comunicazione a mezzo Pec, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della società.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è disciplinata dall'art. dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii

#### **Art. 15 RECESSO**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento tendendo indenne l'appaltatore alle condizioni previste dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. In tale ipotesi l'amministrazione resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai

contratti applicativi stipulati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'affidatario si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e accetta, sin d'ora, che non avrà altro a pretendere a qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

#### **Art. 16 FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie, viene eletto, in via esclusiva, competente il Foro di Catania. La competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie viene esclusa.

Le Parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale disputa, prima di adire le vie legali.

#### **Art. 17 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

È vietata, a qualsiasi titolo, la cessione totale o parziale dell'Accordo Quadro, sotto pena l'immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'affidatario e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Amministrazione.

#### **Art. 18 SPESE**

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipula del relativo Accordo Quadro, comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico dell'affidatario.

#### **Art. 19 NORME DI RINVIO**

Quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara sarà disciplinato dal codice civile, dal D. Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'affidatario si impegna a mantenere assoluta riservatezza riguardo alle informazioni acquisite nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata così come stabilito dagli artt. 2105 e 2125 c.c.

#### **Art. 21 ALTRE AVVERTENZE**

Al termine di ogni servizio dovrà essere rilasciata attestazione di regolare esecuzione, consistente nell'invio di una relazione delle attività realizzate e di tutta la relativa documentazione che sarà richiesta dalla Stazione appaltante.

Responsabile del Progetto per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art 15 del D.Lgs. 36/2023, è il dott. Carmelo Pappalardo.

#### **Art. 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (*General Data Protection Regulation o GDPR*) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa

vigente in materia.